

Con-Senso
PROGETTO DI COLLABORAZIONE
ai sensi dell'art. 5 *quinquies*, comma 4, D.Lgs. 28/2010

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, con sede legale a Firenze, 50127, Via delle Pandette, 35, rappresentato dalla Direttrice Prof. Irene Stolzi;
(Proponente)

la **Corte d'Appello di Milano**, con sede legale in Milano Corso Porta Vittoria, rappresentata dal Presidente Dott. Giuseppe Ondeì;
(Aderente)

il **Tribunale di Milano**, con sede legale a Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, rappresentato dal Presidente Dott. Fabio Roia;

il **Tribunale di Busto Arsizio**, con sede legale a Busto Arsizio (VA), Largo Gaetano Giardino n. 4, rappresentato dal Presidente Dott. Miro Santangelo;

il **Tribunale di Como**, con sede legale a Como, Viale Spallino n. 5, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Paola Parlati;

il **Tribunale di Lecco**, con sede legale a Lecco, Corso Promessi Sposi n. 27, rappresentato dal Presidente Dott. Marco Tremolada;

il **Tribunale di Lodi**, con sede legale a Lodi, Viale Milano n. 2, rappresentato dal Presidente Dott. Angelo Tibaldi;

il **Tribunale di Monza**, con sede legale a Monza, Piazza Garibaldi n. 10, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda;

il **Tribunale di Pavia**, con sede legale a Pavia, Piazza del Tribunale n. 1, rappresentato dal Presidente Dott. Guglielmo Leo;

il **Tribunale di Sondrio** con sede legale a Sondrio in Via G. Mazzini n. 34 rappresentato dal Presidente dott. Giorgio Barbuto/ dott. Antonio De Rosa;

il **Tribunale di Varese**, con sede legale a Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, rappresentato dal Presidente Dott. Cesare Tacconi;

l'Ordine degli Avvocati di Milano, con sede legale a Milano, Via Carlo Freguglia n. 1, rappresentato dal Presidente Avv. Antonino La Lumia;

l'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, con sede legale a (VA), Largo Gaetano Giardino n. 4, rappresentato dalla Presidente Avv. Eliana Morolli;

l'Ordine degli Avvocati di Lecco, con sede legale a Lecco, Corso Promessi Sposi n. 27, rappresentato dal Presidente Avv. Elia Campanielli;

l'Ordine degli Avvocati di Lodi, con sede legale a Lodi, Viale Milano n. 2, rappresentato dalla Presidente Avv. Angela Maria Odescalchi;

l'Ordine degli Avvocati di Monza, con sede legale a Monza, Piazza Garibaldi n. 10, rappresentato dalla Presidente Avv. Enrica Michela Malberti;

l'Ordine degli Avvocati di Pavia, con sede legale a Pavia, Piazza del Tribunale n. 1, rappresentato dalla Presidente Avv. Maria Pistorio;

l'Ordine degli Avvocati di Varese, con sede legale a Varese, Piazza Cacciatori delle Alpi n. 4, rappresentato dal Presidente Avv. Carlo Battipede;

l'Università degli Studi di Milano (C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151 – Pec unimi@postecert.it), con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n.7, 20122, in persona del Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente atto dagli Organi di Governo;

l'Università Cattolica del Sacro Cuore (P.I. 02133120150) con sede legale a Milano, Largo A. Gemelli n.1, 20123, in persona della Rettrice Prof. Elena Beccalli;
l'Università degli Studi di Milano-Bicocca (C.F. 12621570154) con sede legale a Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, 20126, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni;
il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia, con sede legale a Pavia, in Corso Strada Nuova n. 65, 27100, rappresentato dal Direttore Prof. Michele Madonna;
l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale a Varese (P.I. 02481820120), con sede legale in Via Ravasi n. 2, 21100, rappresentata dal Rettore Prof. Angelo Tagliabue, che interviene nell'interesse del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture (Didec) e del Dipartimento di Economia (Dieco).

Premesse

Vista la seguente normativa:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni (che regola la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e ne prevede la sottoscrizione digitale);
- il D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), adeguato al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190);
- il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162 ("Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile"), convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (in S.O. n. 84, relativo alla G.U. 10/11/2014, n. 261);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Italia Domani, approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021;
- la Revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di competenza della Unità di Missione PNRR del Ministero di Giustizia, adottata dal Consiglio UE l'8 dicembre 2023;
- la Legge delega 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), in particolare l'art. 5 quinquies, comma 4, che dispone "*Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione*";
- il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli

organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163);
- Circolare del Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.12/09/2023.01996 13.U): “Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 1, comma 787, legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche con “soggetti diversi” — Necessità di preventiva autorizzazione — Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento Per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione”.

Considerato che:

1) il Proponente evidenzia che:

- nel corso dell’ultimo decennio, si è posta all’attenzione del legislatore, prima europeo e poi anche italiano, la questione dell’accesso alla Giustizia, da intendersi come garanzia di effettiva tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi e in quest’ottica, si collocano gli interventi normativi sui percorsi complementari alla giustizia ordinaria, come la mediazione e la negoziazione assistita risultando interessante una previa analisi del giudice della sussistenza degli elementi di mediabilità al fine di ordinare l’introduzione della mediazione demandata;
- il progetto Con-Senso considera i risultati già raggiunti con i precedenti progetti realizzati dal Dipartimento proponente, illustrati nel dettaglio nel volume edito Utet Giuridica (2019) Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa;
- l’intervento mira a favorire - in quest’ottica - il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, dell’ausiliario del giudice e del magistrato stesso con adesione volontaria, in conformità alla richiamata disciplina vigente e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure;
- l’intervento considera le nuove competenze indicate dal legislatore nelle funzioni:
 - del Giudice, che - previa verifica dei presupposti - tiene conto degli strumenti di soluzione della lite complementari al processo;
 - del Funzionario addetto all’Ufficio per il Processo che contribuisce alla efficiente ed efficace organizzazione del servizio, analizzando i presupposti di mediabilità delle cause civili e commerciali;
 - dell’Avvocato, chiamato ad assistere il cliente cooperando nel percorso ritenuto più appropriato alla soddisfazione dei suoi interessi;
 - del Mediatore, chiamato anche a seguito della riforma avviata con la Legge Delega 206/2021 ad arricchire e potenziare le sue competenze per far fronte a una richiesta sempre più consistente e impegnativa da parte dei confliggenti.

2) la Corte d’Appello di Milano intende aderire a questa proposta progettuale finalizzata alla riduzione -in maniera alternativa e ponderata- del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio Giustizia, promuovendo l’iniziativa a livello dei Tribunali del distretto.

3) Il Progetto incontra parimenti l’interesse degli Ordini degli Avvocati del Distretto in conseguenza delle disposizioni della Legge Delega n. 206/2021 e del Decreto legislativo 149/2022, nonché degli Organismi forensi e privati che offrono servizi di mediazione civile e commerciale sul territorio. In tal senso, gli Ordini degli Avvocati del distretto si impegnano ad organizzare un corso per gli avvocati che tocchi almeno i 3 fondamentali argomenti: 1) il senso della giustizia non conflittuale 2) tecniche di negoziazione e mediazione 3) incentivi economici e fiscali.

4) Il Progetto interessa altresì le Università degli Studi con sede nel distretto della Corte d’Appello di Milano perché si pone in stretta continuità con le attività di ricerca, didattica e terza missione universitaria.

In tal senso, l'Università degli studi di Milano si impegna ad organizzare almeno un intervento formativo per studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori e per i genitori che tocchi almeno i 2 fondamentali argomenti: 1) il senso della giustizia non conflittuale 2) tecniche di negoziazione e mediazione.

Dato atto che il Progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rendere il cittadino e l'impresa fruitori di un Servizio Giustizia di qualità, attento ai reali bisogni, offerto in tempi brevi e a costi contenuti, ma soprattutto con soluzioni idonee a soddisfare gli interessi delle parti in lite;
- ridurre il contenzioso giudiziario e i tempi di definizione del contenzioso, sollecitando l'impegno responsabile dei cittadini, delle imprese e dei funzionari pubblici, nonché quello professionalmente qualificato dei loro avvocati, nel tentare la gestione negoziale della controversia anche con l'assistenza del mediatore, terzo neutrale rispetto alle parti in lite;
- formare i funzionari addetti all'ufficio per il processo e i magistrati sulle competenze necessarie per lo studio della causa in chiave di mediabilità della lite;

realizzando, allo stesso tempo, i seguenti importanti risultati:

- la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per il diffuso radicamento dei valori dell'autodeterminazione, della consapevolezza e della responsabilità;
- l'avvicinamento del cittadino e delle imprese ad una Giustizia non conflittuale;
- il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell'avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione;
- l'acquisizione di specifiche competenze da parte di tutti gli operatori della Giustizia al fine della puntuale valutazione della sussistenza delle condizioni di mediabilità delle liti;
- l'attenzione agli interessi delle imprese e delle relative organizzazioni attraverso l'offerta di strumenti e percorsi che valorizzano l'efficienza imprenditoriale e salvaguardano gli investimenti;
- l'attivazione di una comunicazione efficace fra la Pubblica Amministrazione e il cittadino nella gestione del conflitto, con l'effetto, in particolare, della conquista di fiducia da parte del secondo nei confronti della prima, grazie all'ascolto ricevuto e alla gestione in comune del problema, momenti tipici della pratica di mediazione;
- la diffusione della cultura delle buone pratiche condivise a livello interistituzionale e sociale.

Tanto premesso,

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Principi Generali e Clausole essenziali

La presente convenzione non limita la discrezionalità del magistrato nell'esercizio della sua attività tipica;

Le parti convengono e riconoscono che la convenzione sarà automaticamente risolta quando:

1. l'Ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individui nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
2. si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;

3. il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia;

4. In caso di scioglimento del rapporto, è esclusa la possibilità che sia accordato qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore delle altre parti del presente protocollo;

5. È escluso che l'Amministrazione assuma qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici e sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati;

4. È esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dalle parti del presente protocollo ovvero da terzi indicati nella convenzione;

Art. 3 – Utilizzo del personale esterno negli uffici giudiziari

1) L'impiego di risorse umane da parte di soggetti privati non può comportare alcun onere, neppure indiretto, a carico del Ministero della Giustizia, ivi compresa la copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi;

2) È esclusa la possibilità di rivalsa da parte del soggetto stipulante la convenzione nei confronti del Ministero della Giustizia, ove questi fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta negli Uffici;

3) Tutto il personale impiegato dal soggetto Proponente per lo svolgimento dei servizi previsti dall'Accordo di Collaborazione deve essere regolarmente contrattualizzato;

4) Dallo svolgimento delle attività stabilite nell'Accordo di Collaborazione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro (né subordinato né autonomo) tra il personale utilizzato e l'Amministrazione;

5) Il soggetto Proponente garantisce che il personale utilizzato abbia le qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n° 165;

6) Il personale utilizzato si impegna, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

7) Il soggetto Proponente si impegna a predisporre l'indicazione dei compiti delle singole unità impiegate in una apposita "scheda di progetto" da comunicare all'Ufficio giudiziario e al personale.

Art. 4 – Utilizzo di sistemi e di apparecchiature informatiche

1. Ove l'accordo coinvolgesse l'utilizzo di sistemi o di apparecchiature informatiche:

a) graverà sull'ufficio giudiziario l'obbligo di alimentare, in modo corretto ed esaustivo, i registri informatici di cancelleria e di utilizzare le applicazioni ministeriali disponibili nel rispetto delle regole procedurali di tenuta dei registri informatizzati dell'Amministrazione;

b) non è consentito l'utilizzo di applicativi idonei a garantire le medesime esigenze già assicurate da quelli autorizzati dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati;

c) i soggetti privati non possono detenere ed alimentare banche-dati diverse da quelle ministeriali - anche se strumentali allo svolgimento delle attività - e ogni modulo organizzativo deve prevedere il completo e integrale utilizzo degli strumenti ministeriali;

d) non è consentito l'uso di alcun software non autorizzato dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati, quand'anche realizzati da personale dell'Amministrazione;

e) è preclusa la connessione alla "rete giustizia" di apparecchiature che non siano di proprietà dell'Amministrazione, salva la ipotesi in cui sussista il "nulla osta" del competente C.I.S.I.A.; sussista la fornitura della documentazione tecnico-operativa con le eventuali licenze d'uso; emerga la previa

assunzione, da parte del fornitore di un impegno al costante aggiornamento dei sistemi operativi e degli anti-virus;

f) non può essere prevista (se non nel rispetto delle specifiche condizioni dettate dalla Direzione Generale dei Sistemi informativi automatizzati) la connessione fisica tra la “rete unificata giustizia” ed altre reti;

g) il capo dell’ufficio deve conferire espressa autorizzazione al trattamento dei dati da parte di soggetti esterni all’Amministrazione, dei quali dovranno essere specificatamente indicati i nominativi, secondo le forme e le modalità di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, come modificato per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;

l) deve essere garantita l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare in favore dell’amministrazione, la titolarità, la disponibilità, la cessione dei dati eventualmente archiviati su supporti di terze parti;

i) deve essere garantita la sicurezza dei dati e, comunque, delle disposizioni in materia di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m. i. ;

j) nell’ambito delle convenzioni è preclusa la nomina o la individuazione quali amministratori di sistema, esclusivamente di soggetti esterni all’Amministrazione;

k) non è consentito — al di fuori di quanto necessario all’adempimento della Convenzione — l’utilizzo (anche in forma aggregata) dei dati trattati;

l) devono essere espressamente indicate le modalità di distruzione di tutti i dati processati in esecuzione della convenzione alla cessazione del rapporto;

m) nel caso di gestione di infrastrutture telematiche (quali, ad esempio, la gestione di siti internet), le convenzioni dovranno espressamente contemplare l’attività di migrazione dei dati in favore dell’eventuale diverso fornitore;

n) le convenzioni dovranno essere stipulate nel rispetto della normativa primaria e secondaria in tema di regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’Amministrazione della giustizia.

Art. 5 - Oggetto dell’accordo e impegno delle Parti.

Oggetto del presente accordo è la formazione dei funzionari addetti all’ufficio per il processo presso la Corte d’Appello di Milano e i Tribunali del Distretto in materia di mediazione demandata al fine di fornire ai giudici tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione caso per caso della mediabilità della lite, nonché dei magistrati che aderiscano volontariamente, al fine della migliore decisione sulle proposte di ordinanze preparate dai funzionari.

Per il perseguimento delle finalità illustrate in premessa, il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze, anche in collaborazione con le Università** con sede nel distretto, si impegna a offrire la formazione ai funzionari addetti all’ufficio per il processo -e contemporaneamente ai giudici interessati- sul modello operativo Con-Senso e sulle relative linee guida, frutto della collaborazione avviata già nel 2022 con il Coordinamento Nazionale della Conciliazione Forense.

In particolare, le Università svolgono due lezioni introduttive *on line*, a cura degli esperti della materia, che possono essere seguite anche dai magistrati del distretto e altre due lezioni (una *on line* e una in presenza) a cura di assegnisti/borsisti/ricercatori partecipanti al progetto.

La data e gli orari delle lezioni saranno comunicati con un anticipo di 30 giorni.

Le lezioni si tengono sulla piattaforma MsTeams del Ministero della Giustizia o della Scuola della Superiore della Magistratura e vengono registrate per rimanere a disposizione per il riascolto per il tempo concesso dalla piattaforma.

I funzionari addetti all'ufficio per il processo affiancano i giudici fornendo un supporto competente sulla mediabilità delle cause pendenti. In particolare, per l'espletamento di tale attività i funzionari: studiano i singoli fascicoli, analizzano e valutano la mediabilità del contenzioso pendente presentando ai giudici motivate proposte di mediabilità;

- selezionano i fascicoli delle cause oggetto di supporto;
- elaborano per ogni fascicolo di causa una scheda del processo contenente anche gli elementi utili ai fini di una valutazione della mediabilità;
- redigono una bozza del provvedimento di invio in mediazione che sottopongono ai giudici;
- collaborano all'inserimento nel sistema informatico dei dati relativi a ciascuna causa oggetto di studio.

I Presidenti degli Uffici giudiziari provvedono con decreto a regolamentare le modalità operative e le finalità previste dalla presente convenzione con riferimento alle attività dei funzionari addetti all'ufficio per il processo.

Le **Università Partner** valutano la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, anche in co-finanziamento con Enti locali, per l'assistenza ai funzionari addetti all'ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice, nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati *in itinere* e finali del progetto; inoltre, curano la diffusione della cultura della mediazione anche attraverso appositi seminari e corsi di formazione.

Dalle attività previste nella presente convenzione non potrà derivare la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per alcuna delle Parti stipulanti.

In ogni caso, l'Amministrazione degli Uffici giudiziari coinvolti non può assumere alcuna responsabilità né sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, né sulla manutenzione dei medesimi e neppure in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connessi all'accesso ai dati.

L'Amministrazione non assume qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dai fornitori ovvero da terzi in relazione alle attività in convenzione.

Art. 6 – Cabina di regia

Viene costituita una cabina di regia presso la Corte d'Appello di Milano, con il coordinamento del Presidente della Corte o di un Magistrato suo delegato e coordinatore del progetto, con la partecipazione di un rappresentante di ogni Tribunale del Distretto, Ordine degli Avvocati, Università e Dipartimenti Partner, con il compito di condividere i profili di dettaglio del progetto, di verificare periodicamente le relative procedure, di discutere i risultati parziali e finali.

In tale sede, dopo un'attenta disamina del contenzioso presso gli uffici giudiziari interessati, sono condivisi i criteri di selezione delle materie oggetto di intervento e le relative modalità operative. La cabina di regia si riunisce, anche in via telematica, una volta ogni tre mesi. Inoltre, possono essere organizzati incontri tecnici con i Magistrati al fine di delineare gli eventuali elementi di criticità e migliorare le procedure di mediazione demandata.

Art. 7 – Approvazione della convenzione

La Convenzione è approvata dagli Organi degli Enti stipulanti.

Art. 8 – Disposizioni finali

La presente Convenzione ha efficacia dal momento della stipula per 12 mesi e può essere oggetto di rinnovo.

Le parti acconsentono che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità dalla stessa contemplate.

L'atto sarà registrato in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

Per ogni eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Milano previo tentativo di composizione bonaria.

La firma viene apposta in modalità digitale.

Distretto della Corte d'Appello di Milano,

Sottoscrizione in formato digitale

Il Presidente della Corte d'Appello di Milano

per il **Tribunale di Milano**

per il **Tribunale di Busto Arsizio**

per il **Tribunale di Como**

per il **Tribunale di Lecco**

per il **Tribunale di Lodi**

per il **Tribunale di Monza**

per il **Tribunale di Pavia**

per il **Tribunale di Sondrio**

per il **Tribunale di Varese**

per l'**Ordine degli Avvocati di Milano**

per l'**Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio**

per l'**Ordine degli Avvocati di Lecco**

per l'**Ordine degli Avvocati di Lodi**

per l'**Ordine degli Avvocati di Monza**

per l'**Ordine degli Avvocati di Pavia**

per l'**Ordine degli Avvocati di Varese**

per l'**Università degli Studi di Milano**

per l'**Università Cattolica del Sacro Cuore**

per l'**Università degli Studi di Milano-Bicocca**

per il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia**

per l'**Università degli Studi dell'Insubria**

per il **Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze**